



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

EX DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

RELAZIONE PER IL SIG. MINISTRO

Prot. n. _____

Affare relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Sig. Marco Angeloni contro il Consiglio Comunale di Imperia per l'annullamento con sospensione degli effetti della delibera n. 65 del 27.09.2023 che stabilisce l'approvazione del Regolamento di gestione del Centro del Riuso senza precisare in delibera l'ubicazione dello stesso premettendo che il Comune ha approntato i locali sottostanti alla Scuola di Viale Europa come Sede per il Centro di Recupero.

*Vista la controestesa
relazione ne dispongo
la trasmissione al
Consiglio di Stato*

Il Ministro
Gilberto Pichetto Fratin

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto contro il Consiglio Comunale di Imperia, in persona del Sindaco p.t., notificato in data 19.02.2024, il Sig. Marco Angeloni ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera n. 65 del 27.09.2023, la quale *“stabilisce l'approvazione del Regolamento di Gestione del Centro del Riuso senza precisare in delibera l'ubicazione dello stesso premettendo che il Comune ha approntato i locali sottostanti alla Scuola di Viale Europa come Sede per il Centro di Recupero”*.

La Città di Imperia ha fatto pervenire una relazione difensiva, nella quale contesta i motivi di impugnazione e conclude per l'infondatezza del ricorso e, conseguentemente, per il suo rigetto, trasmettendo altresì la documentazione rilevante.

ALLEGATO_2_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0087828.14-

FATTO

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Sig. Marco Angeloni ha ad oggetto la delibera n. 65 del 27.09.2023 del Consiglio Comunale della Città di Imperia, con la quale è stato approvato il Regolamento di gestione del Centro di Riuso del Comune di Imperia.

Di tale provvedimento parte ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione degli effetti, *“nella sola parte in cui prevede senza alcuna ratio di stabilire la sede del Centro Riuso in Viale Europa a Imperia sotto la Scuola e a grande distanza dal Centro Raccolta in violazione delle norme regionali e statali”*, e solo in subordine l'annullamento integrale della delibera.

Sostiene parte ricorrente che, nella delibera impugnata, l'unico riferimento alla sede del Centro Riuso è contenuto nella frase: *“Considerato che il Comune ha approntato i locali sottostanti alla Scuola di Viale Europa come sede per il Centro di Recupero”*, senza che risulti che sia mai stata adottata una formale approvazione di tale sede. Secondo il Sig. Angeloni, nella delibera *“si fa un mero riferimento fattuale a qualcosa che è successo in un tempo passato indeterminato”*, peraltro *“senza alcuna motivazione”* e senza le *“necessarie e opportune valutazioni di merito”*.

Viene rilevato che il Centro di Raccolta di Imperia è situato in via Artallo snc, *“dall'altra parte della città, non vicino, ma ben lontano, a una distanza di oltre 5 chilometri dal Centro Riuso di viale Europa”*, in violazione delle indicazioni legislative nazionali, che prevedono il Centro di Riuso dentro il Centro Raccolta, nonché delle istruzioni regionali, che ne consentono la collocazione vicina (*“nei pressi”*) al Centro Raccolta.

Sulla base di tali osservazioni, viene dedotta l'illegittimità della delibera impugnata per:

I. *“Eccesso di potere. Carezza di motivazione. In pratica la delibera... individua un sito senza (apparentemente) nessun atto autoritativo precedente e senza indicare le motivazioni dell'individuazione”* (primo motivo);

II. *“Eccesso di potere. Mancanza di motivazione in ordine alla destinazione urbanistica e sociale dell'edificio... destinato a scuola”* (secondo motivo);

III. *“Eccesso di potere. Illogicità”* (terzo motivo);

IV. *“Violazione di legge... il D.Lgs. 3.9.2020 n. 116, art. 161, comma 6... la Deliberazione di Giunta Regionale Liguria n. 954 del 15.11.2019 che stabilisce che i Centri del Riuso devono essere organizzati presso ai Centri di Raccolta”* (quarto motivo).

La Città di Imperia, nella propria relazione difensiva, contesta i motivi di gravame articolati da parte ricorrente, rilevando, in via preliminare, l'erronea indicazione del soggetto passivo, in quanto il Consiglio Comunale non ha soggettività processuale e

non è rappresentato dal Sindaco, ma, semmai, dal Presidente del Consiglio Comunale; tuttavia, l'Amministrazione riconosce che la questione è solo *“formalistica, priva di pregio”*, in quanto nella sostanza il ricorso è stato presentato al Comune, indicando il Sindaco come legale rappresentante.

Sempre in via preliminare, l'Amministrazione resistente eccepisce una sorta di inammissibilità del gravame, sottolineando che la questione contestata, ossia *“l'individuazione della sede del centro di riuso”*, non sarebbe stata formalizzata nella delibera impugnata, bensì già in precedenza, *“con DGC 331/2019 del 7.11.2019, con la quale è stata approvata in linea tecnica la proposta progettuale oggetto di trasmissione alla Provincia di Imperia con nota 8.10.19, approvata dalla Regione Liguria con nota 28.10.2019”*.

In altri termini, secondo la Città di Imperia, *“l'individuazione del sito è stata fatta più di quattro anni prima del ricorso, con delibera di Giunta mai impugnata da alcuno, sebbene pubblicata, ovviamente, sull'albo”*. In tale quadro, sarebbe *“evidente come il ricorrente impugni un atto (il Regolamento) con riferimento a profili e contenuti che non attengono a quanto deliberato (la sede del Centro): la sede del Centro era stata deliberata precedentemente, nel 2019, senza impugnazione di sorta da parte di alcuno”*.

Nel merito, l'Amministrazione resistente ritiene infondate le censure di parte ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a) circa l'ipotizzato rischio per la salute dei bambini della soprastante scuola, detti rischi sarebbero inesistenti, in quanto il Centro del Riuso non sarebbe altro che un *“mercato gratuito di beni usati”*, non trattando rifiuti, né oggetti pericolosi o inquinanti;
- b) circa l'ipotizzata sofferenza di parcheggi, l'area sarebbe comunale, con antistante nuova regolare *“area di parcheggio”*;
- c) circa la distanza tra il Centro del Riuso ed il Centro di Raccolta Rifiuti comunale, viene rilevato che in Regione Liguria nessun Centro di Riuso è collocato presso i CDR, e che la possibilità di collocare i Centri del Riuso presso i CDR non sarebbe affatto un obbligo.

DIRITTO

Esaminati il ricorso straordinario, la relazione difensiva dell'Amministrazione e la documentazione trasmessa, questo Ministero reputa che il ricorso sia fondato.

I. Anzitutto, si ritiene che non colga nel segno l'eccezione di parte resistente secondo la quale la questione centrale del gravame, ossia *“l'individuazione della sede del centro di riuso”*, non sarebbe stata formalizzata nella delibera impugnata, bensì già in precedenza *“con DGC 331/2019 del 7.11.2019, con la quale è stata approvata in*

linea tecnica la proposta progettuale oggetto di trasmissione alla Provincia di Imperia con nota 8.10.19, approvata dalla Regione Liguria con nota 28.10.2019”.

Dalla lettura della delibera della Giunta Comunale n. 331 del 7.11.2019 non è dato infatti evincere alcuna formalizzazione dell'individuazione della sede del Centro di Riuso di cui si discute.

Con il predetto provvedimento del 2019, invero, sostanzialmente si deliberava: 1. di approvare in linea tecnica la proposta progettuale sviluppata dal Servizio Ambiente; 2. di prendere atto che condizione di ammissibilità al finanziamento è che il Comune si faccia carico del cofinanziamento del 10% del contributo regionale e dell'IVA; 3. di dare atto che la copertura finanziaria della quota di competenza del Comune sarà assicurata da fondi disponibili sul bilancio.

Si tratta di un provvedimento che non reca alcun diretto riferimento all'ubicazione del Centro di Riuso, essendo incentrato unicamente sulla proposta progettuale sviluppata dal Servizio Ambiente del Comune di Imperia, riguardante, in generale, la *“implementazione del servizio porta a porta... tramite l'acquisto e installazione di macchine per la raccolta di bottiglie e bicchieri in plastica, lattine bibite...”*, nonché *“l'intercettazione dei rifiuti domiciliari/domestici e la sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti...”*.

L'unico accenno al Centro di Riuso è contenuto nella frase che prevede *“la realizzazione, in via sperimentale, di un centro del riuso, seppur di dimensioni limitate (circa 150 m2)”*, che tuttavia nulla dice con riguardo all'ubicazione di tale Centro, né tantomeno sulle ragioni che avrebbero dovuto sorreggere la scelta della sede del Centro. Riferimenti a tal riguardo appaiono altresì assenti anche nella documentazione prodromica alla delibera in esame.

Ne deriva che non appare fondata l'eccezione di parte resistente secondo la quale il gravame del ricorrente, nella parte in cui critica la scelta della sede del Centro di Riuso, sarebbe tardivamente proposto avverso la delibera impugnata del 2023, in quanto l'ubicazione sarebbe stata decisa nella precedente delibera del 2019, mai impugnata. Di conseguenza, appare tempestivo ed ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la delibera n. 65 del 2023, anche nella parte che censura l'indicazione dell'ubicazione del Centro di Riuso.

II. Nel merito, il gravame appare fondato.

Con il primo motivo di ricorso viene eccepito *“Eccesso di potere. Carezza di motivazione. In pratica la delibera... individua un sito senza (apparentemente) nessun atto autoritativo precedente e senza indicare le motivazioni dell'individuazione”*.

Come è noto, l'articolo 3 della legge del 7 agosto del 1990, n. 241, impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, disponendo che ogni

provvedimento amministrativo deve essere motivato. L'obbligo di motivazione costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, perché il destinatario viene a conoscenza della ragione per la quale l'amministrazione ha adottato un particolare provvedimento. La motivazione deve enunciare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione di uno specifico provvedimento.

Nel caso di specie, la delibera del 2023 impugnata contiene un unico riferimento alla sede del Centro Riuso nella laconica frase: *“Considerato che il Comune ha approntato i locali sottostanti alla Scuola di Viale Europa come sede per il Centro di Recupero”*, senza che risulti che sia mai stata adottata una formale approvazione di tale sede.

Appare quindi corretta la censura di parte ricorrente per la quale *“si fa un mero riferimento fattuale a qualcosa che è successo in un tempo passato indeterminato”*, peraltro *“senza alcuna motivazione”* e senza le *“necessarie e opportune valutazioni di merito”*.

Né la scelta della sede appare essere stata formalizzata in provvedimenti presupposti. L'unico accenno della precedente delibera Giunta Comunale n. 331 del 7.11.2019 al Centro di Riuso è infatti contenuto nella frase che prevede *“la realizzazione, in via sperimentale, di un centro del riuso, seppur di dimensioni limitate (circa 150 m²)”*, che tuttavia nulla dice con riguardo all'ubicazione di tale Centro, né tantomeno sulle ragioni che avrebbero dovuto sorreggere la scelta della sede del Centro. Riferimenti a tal riguardo appaiono assenti anche nella documentazione prodromica a quest'ultima delibera.

Una specifica motivazione in ordine alla scelta della sede per il Centro di Riuso sarebbe stata necessaria anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce *“Eccesso di potere. Mancanza di motivazione in ordine alla destinazione urbanistica e sociale dell'edificio... destinato a scuola”*, nonché al quarto motivo, relativo a *“Violazione di legge... il D.Lgs. 3.9.2020 n. 116, art. 161, comma 6... la Deliberazione di Giunta Regionale Liguria n. 954 del 15.11.2019 che stabilisce che i Centri del Riuso devono essere organizzati presso ai Centri di Raccolta”*.

Quest'ultima delibera regionale n. 954 del 2019, in particolare, dispone che *“Un centro del riuso sito entro o comunque presso i centri di raccolta comunali e intercomunali dei rifiuti urbani ed assimilati, possibilmente con un ingresso comune, favorisce infatti una migliore intercettazione dell'utenza e dei flussi di materiali riutilizzabili e una migliore interconnessione...”*.

Ne deriva la fondatezza nel merito del ricorso straordinario, con riguardo al primo, al secondo ed al quarto motivo. Il terzo motivo, invece, poiché non adeguatamente sviluppato, appare infondato e dunque da rigettarsi.

Si ritiene, pertanto, che dovrebbe disporsi l'annullamento della delibera impugnata *"nella sola parte in cui prevede di stabilire la sede del Centro Riuso in Viale Europa a Imperia"*.

III. In ordine alla domanda cautelare, la stessa si ritiene infondata per carenza del requisito del *"periculum in mora"*, che non appare adeguatamente dedotto in seno al ricorso e che non è dato neppure evincere o ricostruire dall'esposizione delle argomentazione sulle quali è fondato il ricorso.

Si espongono pertanto le seguenti

CONCLUSIONI

In ragione di quanto esposto, la scrivente Amministrazione, previo rigetto della domanda cautelare, ritiene doversi dichiarare l'accoglimento nel merito del ricorso straordinario, con annullamento della delibera impugnata *"nella sola parte in cui prevede di stabilire la sede del Centro Riuso in Viale Europa a Imperia"*.